

# RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PRIORITARI

## Art. 6 D.Lgs 175/2016

**Il quadro giuridico di riferimento in materia di società partecipate - (D. Lgs. n. 175/2016 modificato dal D.Lgs. n. 100/2017) anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 25 novembre 2016.**

Come noto, il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.lgs. 175/2016, nuovo “*Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione*”, in attuazione della Legge delega n. 124/2015 (c.d. Legge Madia), che pone a carico degli Enti Pubblici soci e delle società partecipate una serie di adempimenti da espletare entro precise scadenze.

Ciò posto, successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, la Corte Costituzionale, a seguito di ricorso presentato dalla Regione Veneto, con la sentenza n. 251 del 25 novembre 2016 è intervenuta sulla Legge delega n. 124/2015 (c.d. Legge Madia), dichiarando l’illegittimità di una serie di norme per violazione del principio di “leale collaborazione” tra Stato e Regioni.

A detta della Consulta, infatti, i decreti legislativi attuativi sono stati adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa la “necessaria” intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni

A seguito di questa pronuncia il Governo ha provveduto a ritirare alcuni decreti legislativi appena approvati ma ancora non inviati alla firma del Presidente della Repubblica, quali quello sui servizi pubblici locali. Tuttavia

In data 27 giugno 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 100/2017 che ha modificato alcune disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016.

Il D.Lgs. n. 175/2016, così come modificato dal D. Lgs 100/2017, all’art. 6 “Principi fondamentali sull’organizzazione sulla gestione delle società a controllo pubblico” prevede quanto segue: “

*1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all’obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.*

*2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4.*

*3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.”

L'impostazione del programma di valutazione del rischio aziendale non ha una configurazione preordinata e ben definita per cui ogni società può adottare un sistema di analisi adattabile e coerente al livello di complessità della propria organizzazione aziendale tenendo conto dell'ambiente interno ed esterno di riferimento e le attività che svolge.

L'obiettivo del legislatore è chiaro: obbligare le società a controllo pubblico ad adottare degli strumenti che gli consentano di monitorare costantemente il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario in modo da evitare preventivamente eventuali risultati economici negativi o gravi crisi di liquidità possono avere riflessi negativi sui bilanci delle Amministrazioni pubbliche socie. ( cfr. art 21 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m. e i.).

L'analisi di bilancio potrebbe essere utile come punto di partenza.

L'analisi di bilancio, in sostanza, è il primo passaggio utile per individuare lo stato di preallarme, in combinazione con l'analisi della solvibilità con quella dei fabbisogni di finanziamenti, analisi del cash flow, finalizzati a prevenire gli squilibri finanziari.

In questo framework, la società avrà un set di indicatori dai quali è possibile ottenere informazioni sullo stato della gestione e in particolare sull'evoluzione futura.

Indicatori che consentiranno all'organo amministrativo di prevedere in anticipo l'eventuale formazione di crisi aziendali e, di conseguenza, adottare in tempo utile scelte corrette ed adeguate.

In particolare, l'articolo 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per gli enti locali un obbligo di monitoraggio di tutte le società partecipate e non solo quelle controllate, per cui la corretta applicazione dell'articolo 6 e dell'art 14 del D.Lgs. n. 175/2016 ben si integrano con un sistema di controlli già consolidato dalle amministrazioni locali socie determinando così un sistema strategico di controlli.

Garantendo nel contempo oltre che la sana gestione finanziaria della stessa anche un equilibrio permanente.

Ed invero, condizione necessaria per l'esistenza della società, affinché la stessa possa vivere indefinitamente, è quella per cui deve operare nel rispetto dell'economicità.

Economicità intesa come attitudine dell'azienda ad operare come strumento economico durevole.

Ciò posto, il profilo che merita attenzione è senza dubbio la fase successiva alla rilevazione dello stato di cui all'art.14 D.lgs n.175/2016), in quanto deve essere impostato e definito uno specifico percorso di risanamento.

Si richiama l'attenzione anche al contenuto dell'art. 14 commi 2, 3 e 4 che qualora dai programmi di valutazione del rischio previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016 emergano uno o più indicatori di crisi aziendali, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminando le cause attraverso un idoneo piano di risanamento.

Ove si verifichi una Soglia di allarme l'Organo amministrativo convoca l'assemblea dei soci per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una delle situazioni ai sensi dell'art 14, comma 2 del suindicato D.Lgs.

In assemblea il socio pubblico, esprime una propria valutazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della società e, ove rinviene profili di rischio, formula anche ai sensi dell'articolo 19 comma 5, del D.Lgs n.175/2016, gli indirizzi a cui attenersi per la redazione del piano di risanamento previsto dall'art. 14, comma 2.

E' altresì evidente che l'inerzia degli amministratori della società nell'adottare il piano e le azioni necessarie, così come quella degli amministratori degli enti soci (nel rispetto dei ruoli e doveri) deve essere vista alla luce dell'art. 12 e 13 del D.Lgs. n. 175/2016.

\*\*\*\*\*

## **LA SITUAZIONE DI FRANCIGENA S.R.L.**

Francigena s.r.l. a S.U. è una Società che nasce nel 1 Marzo 2003 come società a controllo interamente pubblico. Il Comune di Viterbo detiene il 100% del capitale sociale ora pari ad € 894.222,00 non ancora interamente versato ed originariamente più basso, poi aumentato per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica giusta assemblea del socio del 20 Novembre 2018.

La Società ha come oggetto l'esercizio dell'attività (nel Comune di Viterbo) di trasporto pubblico locale, scolastico, gestione dei stalli di sosta a pagamento, info mobilità, ascensori c/o Valle Faul, farmacie comunali e impianti tecnologici.

L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico (Ing. Cesare Curcio) nominato con delibera assembleare del 30 Luglio 2018, e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio 2018.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 2 Marzo 2017 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020. Di seguito i componenti dell'organo di controllo:

1. Dott. Marco Santoni – Presidente
2. Dott. Marco Tortolini – Sindaco effettivo
3. Dott. Roberto Migliorati – Sindaco effettivo

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2018 è la seguente:

	<b>Numero medio</b>
<b>Quadri</b>	4
<b>Impiegati</b>	16
<b>Operai</b>	53
<b>Altri dipendenti</b>	6
<b>Totale dipendenti</b>	79

## L'ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

### Esame degli indici e dei margini significativi

	2018	2017	2016	2015
<b>Stato Patrimoniale</b>				
<b>**Margini**</b>				
Margine di tesoreria	-377.602,00	-299.761,00	-355.839,00	-587.730,00
Margine di struttura	-564.526,00	-605.002,00	-709.146,00	-1.078.180,00
<b>**Indici**</b>				
Indice di liquidità	86,13%	89,61%	87,18%	80,51%
Indice di disponibilità	100,32%	102,74%	102,02%	94,30%
Indice di copertura delle immobilizzazioni	101,12%	108,59%	104,90%	87,76%
Leverage	24,92%	12,29%	9,10%	13,01%
<b>Conto Economico</b>				
<b>**Margini**</b>				
Margine operativo lordo (MOL)	277.784,00	245.280,00	392.175,00	275.434,00
Risultato operativo (EBIT)	-37.376,00	-44.581,00	189.464,00	69.729,00
<b>**Indici**</b>				
Return on Equity (ROE)	-77,95%	-38,21%	25,24%	8,90%
Return on Investment (ROI)	-9,04%	-7,88%	4,80%	1,53%
Return on Sales (ROS)	-0,54%	0,62%	0,26%	9,30%
<b>Altri indici e indicatori</b>				
Rapporto tra PFN e EBITDA	-9,70%	-1,54%	-0,20%	-0,91%

## **SPECIFICI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE**

La Società utilizza strumenti di valutazione economico-finanziario di tipo previsionale (budget di esercizio e Piani Operativi Annuali), mentre a consuntivo approva, situazioni infrannuali come da regolamento delle società partecipate e con cadenza annuale, un Bilancio di Esercizio e prospetti di rendiconto finanziario.

L'Organo amministrativo approva per il solo primo semestre una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate. Tale relazione sull'andamento della gestione del solo primo semestre, viene trasmessa al socio entro il 30 settembre di ciascun anno. La relazione sul primo semestre contiene inoltre, il conto economico consuntivo del semestre trascorso, ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause. Inoltre, l'Organo amministrativo entro il 15 novembre trasmette al socio il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.

Inoltre l'organo amministrativo della Società a Socio Unico Comune di Viterbo entro il 31 Ottobre di ciascun anno predispose ed invia al socio il Piano Operativo Annuale corredato della relazione previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve (annuale) e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessi, articolati per singolo centro di costo, ed indicando gli obiettivi gestionali a cui tende la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai Disciplinari di esecuzione dei servizi.

Per quanto riguarda il possibile rischio dei flussi reddituali e finanziari, con i contratti di servizio esclusivamente stipulati con Comune di Viterbo, si evidenzia che la Società si trova nella condizione di avere un principale referente dalle cui decisioni viene determinato l'andamento della maggior parte dei flussi reddituali e finanziari aziendali. Non si riscontrano, allo stato, criticità per quanto riguarda il rischio di credito per la vendita di biglietti e di abbonamenti all'utenza, titoli di sosta e farmaci che avviene previo pagamento del corrispettivo; non si rilevano altresì particolari ritardi negli incassi dei crediti fatturati ad ASL di Viterbo (secondo maggiore creditore) tali da far paventare il rischio di crisi aziendale. Problematico potrebbe rivelarsi l'aspetto del rischio di oscillazione del prezzo delle materie prime utilizzate come combustibili per l'autotrazione (TPL e scuolabus) e riscaldamento (tecnologico), ovvero riduzione di fatturato delle farmacie comunali e parcheggi a pagamento. Si rileva che la maggior difficoltà registrata nel corso del 2018 ed inizi 2019 è quella di non avere copertura contrattuale relativamente alla gestione del ramo servizi tecnologici che ha portato un'elevata esposizione finanziaria della Società vs istituto di credito al fine di poter anticipare somme finanziarie per il pagamento dei dipendenti del ramo e fornitori di gas naturale/gasolio per riscaldamento. Tale criticità è in fase di definizione con accordi transattivi a chiusura della gestione fino al primo quadrimestre 2019.

Per quanto riguarda la gestione dei rischi finanziari, la Società effettua i propri investimenti in beni strumentali, sia utilizzando e gestendo in modo accorto la liquidità che si genera dalla gestione operativa, che per gli investimenti di maggiore entità ricorrendo a

finanziamenti bancari chirografari a medio/lungo termine previa valutazione della sostenibilità dell'investimento stesso.

La società ha esposizioni vs Intesa San Paolo legati ad affidamenti/finanziamenti come di seguito elencato:

- Scoperto in c/c di € 400.000 (€ 200.000 a revoca + € 200.000 a scadenza);
- Anticipo fatture di € 400.000 (€ 200.000 a revoca + € 200.000 a scadenza);
- Finanziamento a breve termine (sei mesi) € 150.000 per 13° mensilità (da chiedere annualmente);
- Finanziamento a breve termine (sei mesi) € 150.000 per 14° mensilità (da chiedere annualmente).

Il mantenimento degli affidamenti sopra indicati sono indispensabili per la tenuta della liquidità aziendale. La revoca degli stessi o la loro riduzione potrebbe portare a crisi di liquidità aziendale con difficoltà di pagamento di imposte/salari/fornitori.

La società ha cercato di ridurre il rischio rivolgendosi ad altri istituti di credito aggiuntivi al primo per ulteriori affidamenti. Le domande sono in fase di valutazione documentale.

**UFFICIO DI CONTROLLO INTERNO STRUTTURATO SECONDO CRITERI DI ADEGUATEZZA RISPETTO ALLA DIMENSIONE E ALLA COMPLESSITÀ DELL'IMPRESA SOCIALE, CHE COLLABORA CON L'ORGANO DI CONTROLLO STATUTARIO, RISCOSTRANDO TEMPESTIVAMENTE LE RICHIESTE DA QUESTO PROVENIENTI, E TRASMETTE PERIODICAMENTE ALL'ORGANO DI CONTROLLO STATUTARIO RELAZIONI SULLA REGOLARITÀ E L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE**

In ordine alla tematica in oggetto, la Società, ha l'organo di controllo statutario - Collegio Sindacale.

Internamente è il Capo Unità Organizzativa Amm./Tecnica che riscontra periodicamente e tempestivamente le richieste provenienti dal Collegio sindacale ed assiste lo stesso nei controlli periodici previsti dal codice civile.

La Società ha nominato un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza, in ottemperanza alla normativa applicabile in materia [in particolare, ai sensi della Legge 6.11.2012, n. 190, e ss.mm.ii., (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) (“L. 190/2012”) e del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33, e ss.mm.ii., (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) (“D.Lgs.33/2013”)], che esercita le funzioni ad esso spettanti ai sensi della normativa medesima. Si rinvia sul punto al sito internet della Società, [www.francigena.vt.it](http://www.francigena.vt.it), sezione “Società Trasparente”. Tale Responsabile relaziona con regolarità agli organi statuari, amministrativo e di controllo, in ordine all'attività di competenza svolta.

La Società ha altresì nominato un Organismo di Vigilanza (sempre il Collegio Sindacale) ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii. (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) (“D.Lgs. 231/2001”), per l’espletamento dei compiti stabiliti da tale D.Lgs. e da ogni ulteriore normativa vigente in materia, dal Codice Etico e di Comportamento e dal Modello Organizzativo adottati dalla Società. Tale Organismo relaziona con regolarità agli organi statutari, amministrativo e di controllo, in ordine all’attività di competenza svolta.

## **CODICI DI CONDOTTA PROPRI, O ADESIONE A CODICI DI CONDOTTA COLLETTIVI AVENTI A OGGETTO LA DISCIPLINA DEI COMPORTAMENTI IMPRENDITORIALI NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI, UTENTI, DIPENDENTI E COLLABORATORI, NONCHÉ ALTRI PORTATORI DI LEGITTIMI INTERESSI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ**

In ordine alla tematica in oggetto si rappresenta quanto segue:

- la Società, in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, ha adottato un proprio Codice Etico-pubblicato sul sito internet della Società, [www.francigena.vt.it](http://www.francigena.vt.it), e nella sezione “Società Trasparente” - ed un proprio Modello Organizzativo. Il Codice Etico individua una serie di principi ai quali i soggetti che lavorano o interagiscono con la Società devono conformarsi e dei quali deve essere garantito il rispetto mediante la previsione di appositi protocolli di controllo; è incorso l’aggiornamento del Modello Organizzativo sulla base delle nuove fattispecie di reato presupposto.
- la Società ha adottato, nel mese di Gennaio 2016, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) ed il Programma Triennale per la Trasparenza dell’Integrità (P.T.T.I.), ai sensi della Legge 190/2012, per il triennio 2016-2018, pubblicato sul sito internet della Società, [www.francigena.vt.it](http://www.francigena.vt.it), sezione “Società Trasparente”;
- la Società ha adottato, nel mese di Febbraio 2019, il Primo Aggiornamento del P.T.P.C. e del P.T.T.I. relativo al triennio 2019-2021, documento pubblicato sul sito web della Società, [www.francigena.vt.it](http://www.francigena.vt.it), sezione “Società Trasparente”;
- nel corso dell’anno 2018 sono state mantenute le certificazioni dei sistemi di gestione che sono stati integrati agli standard delle nuove norme UNI EN ISO 9001:2015, per i sistemi di gestione qualità e OHSAS 18001:2007 per i sistemi “salute e sicurezza sul lavoro”. Nei primi mesi del 2019 tali certificazioni sono state rinnovate come previsto;
- nel corso del 2018 la Società ha avviato l’iter di adeguamento al Regolamento UE2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati;
- nel corso del 2018 e primi mesi del 2019 la Società si è dotata di una piattaforma telematica (DIGITALPA) per la gestione dell’albo fornitori (qualificazione) e gare (affidamenti diretti/procedure negoziate/procedure aperte/manifestazioni d’interesse ecc.).

## CONCLUSIONI

L'analisi di quanto sopra esposto evidenzia la necessità di monitorare i parametri di rischio con l'individuazione di una 'soglia di allarme' qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
- 2) le perdite di esercizio gestionali cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%;
- 3) riduzione degli intervalli di positività degli indici e dei margini di bilancio per tre esercizi consecutivi;
- 4) la relazione redatta dal Collegio Sindacale rappresenti dubbi di continuità aziendale.

L'Amministratore Unico

Ing. Cesare Curcio

